



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 Reg. Delib.

N. 622 Reg. Pubblic.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- ANNO 2014.

L'anno Duemilaquattordici addì Dieci del mese di Luglio alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

CLEMENTE SALVATORE

ORSI FRANCO

SAETTONE ANTONIO

OTTONELLO LUCA

FRASSON GIORGIO

BACCINO MARINO

BRIZZO SARA

CELLO SERENA

GAMBETTA ROBERTO

GARBARINI MAURIZIO

ROLANDI GIOVANNA

VIGO MARCO

SPRIO CALOGERO

TESSORE FRANCO

FASSONE ENRICO

VEZZOLLA MARIA

FRECCERO NADIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. E' assente giustificato il Sindaco Franco ORSI. Il Geom. Maurizio GARBARINI - Vice Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 42 - 2014

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio Tributi
Dott. Giovanni Pucciano



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 42 - 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Dott. Giovanni Pucciano

Come indicato nella deliberazione al punto 1 all'ordine del giorno, la trattazione della presente pratica avviene congiuntamente alla pratica al punto 1 all'ordine del giorno.

Il Consigliere Fassone Enrico illustra la pratica.

Dichiarata aperta la discussione intervengono i Consiglieri Vezzolla Maria, Tessore Franco, Saettone Antonio, Baccino Marino, Vigo Marco, Brizzo Sara.

Interviene il Segretario Comunale Dott. Pucciano Giovanni.

Replicano il Vice Sindaco e il Consigliere Fassone Enrico.

Il resoconto della pratica in oggetto è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto Legge 16/2014, afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il 2014, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

RILEVATA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 10.07.2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale nel limite massimo stabilito dalla legge;

DATO ATTO che la totalità dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune è nettamente superiore al gettito massimo teorico TASI con aliquote al 0,25%;

PRESO ATTO che l'articolo 8 del Regolamento comunale elenca i principali servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'art. 1 del Decreto Ministero Interno 29 aprile, che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nelle sedute del 26/6/2014 e dell'8/7/2014.

DATO ATTO che il testo della presente deliberazione è stato modificato nella seduta della Commissione consiliare del 08.07.2014 secondo la proposta del Capogruppo di minoranza Sig.ra Maria Vezzolla;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rispettivamente resi dal Dirigente responsabile Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Vezzolla Maria, Baccino Marino, Cello Serena, Tessore Franco, Vigo Marco) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2014** e le **relative detrazioni**, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale , nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze , ammesse <u>nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</u> (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,25%
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 4 del Regolamento comunale e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dell'art.7 del Regolamento comunale e relative pertinenze , ammesse <u>nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</u> (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,25%
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che vi stabiliscano la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze , ammesse <u>nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</u> (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,20%
Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto, oppure con uno o più contratti aventi durata complessiva non inferiore a mesi otto nel corso del 2014 e relative pertinenze , ammesse <u>nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</u> (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso	0,20%

abitativo).	
Immobili iscritti nella categoria A/10	0,08%
Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) tenuti a disposizione	0,08%
Immobili iscritti nella categoria B (collegi, convitti, case di cura, musei, biblioteche, ecc.).	0,08%
Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C1 e C3 concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto	0,20%
Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C1 e C3 non rientranti nella categoria precedente	0,08%
Immobili iscritti nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze	0,08%
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,08%
Immobili ad uso strumentale agricolo iscritti nella categoria catastale D/10.	0,00%
Aree fabbricabili.	0,08%
Terreni agricoli.	0,00%
Terreni incolti.	0,00%
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti.	0,08%

<p>Detrazioni da applicare nel caso di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e nel caso di immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	
Detrazione base	40,00 €
<p>Maggiorazione Detrazione nel caso di presenza di figli (1 o più) di età non superiore a 26 anni o nel caso di presenza di parente/coniuge non autosufficiente riconosciuto dall'Autorità competente, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale</p>	80,00 €
<p>L'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può quindi essere superiore all'importo massimo di € 120,00.</p>	

2) di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Consiglio Comunale DCC 41/2014

Approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Geom. Garbarini Maurizio



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, li

27 AGO 2014

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1^o del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3^o, del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano